

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
91/C 188/01	Risoluzione del Consiglio e dei ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio, del 7 giugno 1991, sulla formazione degli amministratori nel settore culturale	1
91/C 188/02	Risoluzione dei ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio, del 7 giugno 1991, sull'accesso temporaneo degli artisti originari della Comunità europea al territorio degli Stati Uniti d'America	2
91/C 188/03	Risoluzione dei ministri responsabili degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio, del 7 giugno 1991, sullo sviluppo del teatro in Europa	3
91/C 188/04	Conclusioni dei ministri degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio, del 7 giugno 1991, relativo al diritto d'autore e ai diritti connessi	4
	Commissione	
91/C 188/05	ECU	6
91/C 188/06	Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio relativa alla pratica IV/33.100 — Assurpol	7

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
91/C 188/07	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore del capitale umano e della mobilità (1991-1994)	11
<hr/>		
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
91/C 188/08	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione	20
91/C 188/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.076 — Lyonnaise des eaux Dumez SA/Hans Brochier GmbH & Co. KG)	20

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI DELLA CULTURA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 7 giugno 1991

sulla formazione degli amministratori nel settore culturale

(91/C 188/01)

IL CONSIGLIO E I MINISTRI DELLA CULTURA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la loro risoluzione del 27 maggio 1988, che ha inserito fra i quattro settori prioritari quello della formazione in campo culturale,

visti il piano d'azione proposto dalla Commissione nella comunicazione sulla formazione professionale nel settore culturale nonché le loro conclusioni del 19 novembre 1990 al riguardo,

considerando che l'ampliamento del campo dell'azione culturale, la più stretta relazione creata con gli aspetti economici dello sviluppo e i livelli diversificati ai quali essa deve essere condotta e sostenuta (regionale, interregionale, transfrontaliero, nonché nazionale e internazionale) rendono necessaria una formazione più adeguata di tutti gli attori dello sviluppo culturale;

convinti che, al di là delle istituzioni e delle organizzazioni, gli attori dello sviluppo culturale, in particolare quelli implicati nell'amministrazione e nella gestione della cultura, avranno un ruolo importante da svolgere, seguendo l'impulso dei responsabili politici, nel contesto della cooperazione culturale europea degli anni a venire e che pertanto deve essere dedicata un'attenzione particolare alla loro formazione;

riconoscendo gli sforzi già compiuti in questo settore da parte sia delle autorità nazionali sia delle organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO;

coscienti della necessità di sviluppare un'attiva cooperazione in questo settore con i paesi terzi, compresi quelli dell'Europa centrale ed orientale, come previsto nei progetti di accordi di associazioni con detti paesi e nel programma PHARE,

desiderosi di un ulteriore sviluppo del ruolo che la formazione degli amministratori nel settore culturale già svolge in programmi comunitari quali ERASMUS,

RIBADISCONO l'importanza che annettono alla formazione degli amministratori nel settore culturale,

CONVENGONO di incoraggiare attivamente, nel quadro dei programmi esistenti, le iniziative prese in questo campo a livello europeo in materia di

— scambio e circolazione di informazioni su tali formazioni;

- mobilità degli amministratori nel settore culturale;
- collegamento dei centri di formazione degli amministratori nel settore culturale,

INVITANO la Commissione a cooperare più strettamente con il Consiglio d'Europa e con l'UNESCO per promuovere azioni concrete volte a rafforzare la dimensione europea di tali formazioni.

RISOLUZIONE DEI MINISTRI DELLA CULTURA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 7 giugno 1991

sull'accesso temporaneo degli artisti originari della Comunità europea al territorio degli Stati Uniti d'America

(91/C 188/02)

I MINISTRI DELLA CULTURA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che la libertà di circolazione degli artisti dello spettacolo tanto all'interno quanto al di fuori delle frontiere della Comunità è una condizione essenziale per lo sviluppo della loro carriera,

tenendo presente la riforma delle procedure d'immigrazione temporanea, adottata il 27 ottobre 1990 dal Congresso degli Stati Uniti d'America, che riguarda segnatamente la concessione dei visti di ingresso agli artisti dello spettacolo,

desiderosi che, nell'elaborare le misure di applicazione di detta legge, l'amministrazione americana possa tener conto della richiesta di ammorbidire, semplificare ed accelerare le procedure di concessione dei visti, espressa da numerosi professionisti, artisti, organizzatori del settore dello spettacolo e industriali,

rammentando che gli Stati membri della Comunità hanno sempre riservato ai cittadini degli Stati Uniti d'America, ed in particolare ai loro artisti, un trattamento favorevole per quanto riguarda l'accesso al loro territorio,

ACCOLGONO con compiacimento la volontà manifestata dal governo degli Stati Uniti d'America di chiarire e mitigare le condizioni di rilascio dei visti temporanei per gli artisti dello spettacolo,

CHIEDONO che, sin dalla fase di elaborazione delle misure di applicazione della nuova legge del 27 ottobre 1990, il governo degli Stati Uniti d'America sia attento alle proposte e agli auspici formulati dai professionisti della Comunità,

CHIEDONO che in tal modo il governo degli Stati Uniti d'America si associ allo sviluppo di un vero e proprio mercato mondiale dello spettacolo che sia vivo e caratterizzato da uno spirito di reciprocità, necessario in particolare nelle relazioni tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità,

INVITANO la Commissione a tener conto di questa preoccupazione comune e delle eventuali iniziative intraprese dagli Stati membri presso il governo degli Stati Uniti d'America.

**RISOLUZIONE DEI MINISTRI RESPONSABILI DEGLI AFFARI CULTURALI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO****del 7 giugno 1991****sullo sviluppo del teatro in Europa**

(91/C 188/03)

I MINISTRI RESPONSABILI DEGLI AFFARI CULTURALI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

riconoscendo che le arti dello spettacolo compreso il teatro costituiscono una delle espressioni più importanti della vita culturale e dello sviluppo democratico delle nostre società e dimostrano come la cultura sia uno scambio continuo tra coloro che creano, e pertanto le loro opere, e coloro che sentono la necessità di un'esigenza culturale che trascenda la logica della vita quotidiana;

consapevoli che la base economica della maggior parte dei teatri della Comunità europea è tutt'ora fragile, ma che un settore teatrale dinamico, pur costituendo un obiettivo di per sé, fornisce anche risorse di grande valore per la produzione cinematografica e televisiva;

rammentando che nella Dichiarazione solenne sull'Unione europea (Stoccarda, giugno 1983), i capi di Stato e di governo si sono dichiarati favorevoli ad attività comuni nel campo della fusione culturale, ad una intensificazione dei contatti tra scrittori e creatori degli Stati membri e ad una più ampia diffusione delle loro opere,

consapevoli del fatto che il teatro è intimamente connesso alla vita delle collettività locali, regionali e nazionali e che la Comunità europea dovrebbe intervenire soltanto in applicazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto delle diverse identità culturali;

ESPRIMONO LA PROPRIA VOLONTÀ di promuovere il teatro in Europa e di rafforzarne la dimensione europea esaminando congiuntamente, nel contesto di nuove priorità d'azione nel settore della cultura in generale, una serie di azioni destinate a promuovere:

- a) una maggiore mobilità dei professionisti e degli spettacoli teatrali;
- b) la comunicazione e lo sviluppo artistico tra i vari teatri europei e tra i professionisti che vi lavorano, in primo luogo attraverso la cooperazione intergovernativa;
- c) la traduzione di opere teatrali, accompagnata da due misure che potrebbero rendere più accessibili tali spettacoli: la pubblicazione di riassunti, la traduzione simultanea, l'uso di sottotitoli e sopratitoli, da un lato, ovvero la traduzione di opere teatrali di qualità, dall'altro.

Chiedono che il progetto pilota di aiuto finanziario alla traduzione di opere letterarie contemporanee, varato dalla Commissione nel 1989, conceda più spazio alla traduzione di opere drammatiche di qualità;

- d) la formazione a livello europeo, mediante scambi, laboratori, tirocini o altre iniziative;
- e) l'informazione e la comunicazione che sono i cardini delle professioni teatrali; taluni organismi hanno già un ruolo insostituibile negli scambi e nella comprensione all'interno della comunità teatrale. Occorre incoraggiare tali iniziative e studiare la possibilità di intensificare gli scambi di informazioni sia nazionali che europee, nel settore artistico professionale;

- f) altre iniziative quali la scrittura ed il lavoro scenico, il teatro sperimentale, il teatro fatto da e per bambini e da e per i giovani, la creazione di video su spettacoli teatrali, nonché lo sviluppo culturale del pubblico;

CHIEDONO che la Commissione, tenendo conto degli altri programmi da essa elaborati e agendo in collaborazione con il Consiglio d'Europa e con gli organismi europei dei professionisti nel settore del teatro, appoggi i lavori preparatori in questo settore e, in collegamento con il comitato per gli affari culturali, presenti ai ministri una relazione sulle azioni che potrebbero essere adottate.

CONCLUSIONI DEI MINISTRI DEGLI AFFARI CULTURALI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 7 giugno 1991

relativo al diritto d'autore e ai diritti connessi

(91/C 188/04)

I MINISTRI RESPONSABILI DEGLI AFFARI CULTURALI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

facendo riferimento al «Libro verde sul diritto d'autore e le sfide della tecnologia», pubblicato dalla Commissione nel 1988 e destinato alla discussione da parte degli Stati membri e delle categorie professionali interessate,

tenendo presente la richiesta da essi formulata il 2 novembre 1989 nella riunione informale di Blois dei ministri della cultura, nonché in sede di Consiglio, il 19 novembre 1990, in cui si invita la Commissione a proporre una riflessione d'insieme sui problemi relativi ai diritti degli autori, degli artisti e dei produttori nella Comunità, nella prospettiva del completamento del mercato unico per il 1° gennaio 1993,

rammentando l'opinione da essi espressa che i beni e i servizi culturali non possono essere trattati nella Comunità senza tener conto del loro carattere specifico,

esprimendo di conseguenza il loro proposito di far sì che la realizzazione del mercato unico non rappresenti una minaccia per le identità culturali e l'eterogeneità che costituiscono la ricchezza dell'Europa, e che, data la dimensione culturale del diritto d'autore, l'armonizzazione interna a livello comunitario in questo settore si limiti solo a quanto concerne l'instaurazione o il funzionamento del mercato comune,

considerando che la Commissione, nell'approvare, il 5 dicembre 1990, il suo programma di lavoro in materia di diritto d'autore e di diritti connessi in forma di comunicazione dal titolo «Iniziativa da adottare a seguito del Libro verde», dischiude per la Comunità prospettive concrete in questo settore per la realizzazione del mercato unico,

facendo riferimento ai primi tre documenti messi in discussione dalla Commissione,

- la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione degli Stati membri alla convenzione di Berna (atto di Parigi) del 24 luglio 1971 e alla convenzione di Roma del 26 ottobre 1961,
- la proposta di direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore,

— il documento di riflessione avente per oggetto la radiodiffusione e il diritto d'autore nel mercato interno e riguardante le trasmissioni via satellite e la ritrasmissione via cavo,

SI RALLEGRANO nel presentare il suo programma di lavoro, la Commissione ha adottato un'impostazione globale sulle questioni relative all'armonizzazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi,

ESPRIMONO compiacimento in quanto la Commissione ha chiaramente esternato la volontà di perseguire, nella prospettiva del mercato unico, un elevato livello di tutela degli autori, artisti e produttori in tutta la Comunità,

RAMMENTANO che la preoccupazione per le industrie culturali non deve relegare in secondo piano l'attenzione prioritaria per i problemi specifici incontrati dai professionisti,

RAMMENTANO inoltre che la libera circolazione dei beni non deve mai compromettere il rispetto dei diritti morali e dei diritti allo sfruttamento economico connessi con le varie forme di presentazione delle opere al pubblico,

CHIEDONO che in concomitanza dell'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, nel rispetto delle disposizioni del trattato di Roma, sia rispettata la capacità degli Stati membri di tutelare l'equilibrio dell'attività creativa ed artistica, specialmente in zone di distribuzione circoscritte dal punto di vista geografico o linguistico,

CHIEDONO che siano prese in considerazione le conseguenze che l'adozione di misure normative comporterebbe per i titolari dei diritti connessi sulle condizioni di esercizio effettivo dei diritti stessi,

INVITANO la Commissione ad analizzare entro breve tempo le condizioni della gestione di suddetti diritti,

CHIEDONO che nei negoziati con gli Stati terzi (in particolare lo spazio economico europeo e i paesi dell'Europa centrale e orientale, senza dimenticare le altre regioni del mondo) sia fatta menzione del contenuto culturale dei diritti d'autore e dei diritti connessi,

INVITANO la Commissione a prevedere una concertazione rafforzata con il Consiglio d'Europa in questo settore.

COMMISSIONE

ECU (*)

18 luglio 1991

(91/C 188/05)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,3014	Scudo portoghese	176,095
Marco tedesco	2,05502	Dollaro USA	1,15926
Fiorino olandese	2,31527	Franco svizzero	1,77946
Sterlina inglese	0,695208	Corona svedese	7,43665
Corona danese	7,94788	Corona norvegese	8,00816
Franco francese	6,97584	Dollaro canadese	1,33593
Lira italiana	1531,38	Scellino austriaco	14,4641
Sterlina irlandese	0,768281	Marco finlandese	4,94134
Dracma greca	224,630	Yen giapponese	158,471
Peseta spagnola	128,748	Dollaro australiano	1,49872
		Dollaro neozelandese	2,05179

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾
relativa alla pratica IV/33.100 — Assurpol**

(91/C 188/06)

La notificazione

1. Il 17 febbraio 1989 il Gruppo di interesse economico (GIE) Assurpol ha notificato alla Commissione, allo scopo di ottenere un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, una convenzione di coriassicurazione per la copertura di taluni rischi di danni all'ambiente. Lo statuto del GIE e il regolamento interno della convenzione completano le norme di funzionamento del «pool di coriassicurazione».

Gli obiettivi del Gruppo

2. Assurpol è stato costituito nell'ottobre 1988, per la durata di vent'anni, per gestire la coriassicurazione e la retrocessione per conto comune dei rischi di danni all'ambiente, di natura accidentale o non accidentale, aventi origine negli impianti industriali e commerciali classificati. A tal fine effettua e coordina tutti gli studi o inchieste e statistiche utili per poter elaborare e migliorare le norme di assicurazione dei rischi suddetti, collabora all'esame dei rischi coriassicurati, ne tiene la contabilità e detiene e gestisce le somme che rappresentano gli impegni di coriassicurazione nei confronti di tutte le società cedenti.
3. L'area operativa della convenzione gestita dal GIE è costituita dalla Francia metropolitana, dai DOM-TOM e dal Principato di Monaco. Tuttavia, anche i rischi situati al di là delle frontiere nazionali possono beneficiare delle garanzie Assurpol, previo accordo di uno degli organi decisionali del Gruppo (la commissione tecnica).
4. Assurpol è succeduto al Garpol, pool di coriassicurazione costituito nel 1977 più o meno dalle stesse imprese e con una capacità finanziaria globale pari ad un quarto di quella di Assurpol.

Condizioni di adesione

5. Possono aderire al pool di coriassicurazione Assurpol le imprese di assicurazioni o di riassicurazioni francesi o straniere autorizzate ad operare in Francia, comprese quindi quelle non stabilite in Francia ma autorizzate ad operarvi in regime di libera prestazione di servizi.

Gli aderenti possono recedere dal gruppo e dalla convenzione al termine di ogni esercizio, purché ne abbiano dato preavviso almeno tre mesi prima della fine del mese.

Gli aderenti

6. Le categorie di aderenti sono due:
 - a) gli aderenti assicuratori, che sono imprese di assicurazioni francesi o straniere che cedono al pool il 90 % dei loro impegni a titolo dei rischi in oggetto;
 - b) gli aderenti partecipanti, che sono imprese di riassicurazione francesi o straniere che partecipano alla coriassicurazione della totalità dei rischi ceduti dagli aderenti assicuratori e che contribuiscono per il 54,5 % della capacità totale del pool.
7. Gli aderenti sono cinquanta imprese di assicurazioni e quattordici imprese di riassicurazioni francesi ed estere delle quali due imprese di assicurazioni e una di riassicurazioni sono succursali, in Francia, di imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro. Inoltre, quattro delle quattordici imprese di riassicurazioni partecipano direttamente al pool per mezzo della loro sede sociale situata in Germania.

Tutti gli aderenti assicuratori esercitano attività in vari rami, in particolare nel ramo dell'assicurazione RC generale. Nel 1987 l'importo dei premi lordi emessi per operazioni dirette dalle imprese di assicurazioni membri del gruppo (in tutti i rami globalmente considerati) è ammontato a circa 90 miliardi di FF ⁽²⁾.

Gli organi decisionali e le loro competenze

8. Gli organi decisionali, secondo lo statuto del Gruppo e la convenzione di coriassicurazione, sono:
 - a) l'assemblea generale,
 - b) il comitato d'amministrazione,
 - c) la commissione tecnica,
 - d) la commissione di regolamento dei sinistri.

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ Relazione del ministro di Stato per l'economia, le finanze ed il bilancio al presidente della Repubblica sulle imprese d'assicurazioni e di capitalizzazione per l'esercizio 1987.

9. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti o rappresentati e vincolano tutti i membri.

Ogni aderente dispone di un voto aumentato di tanti voti quante volte la sua capacità finanziaria impegnata (per sinistro e per contratto/anno) contiene lo 0,4 % della capacità globale degli aderenti.

10. Il comitato di amministrazione si compone di 12-15 membri, di cui tre sono aderenti partecipanti. Detto comitato organizza e coordina tra l'altro lo studio dei rischi e fissa le modalità secondo le quali i premi puri sono maggiorati delle spese di gestione della coriassicurazione.

11. La commissione tecnica, composta di tredici aderenti assicuratori e di tre aderenti partecipanti, è designata dal comitato di amministrazione e ha il compito di:

- definire le caratteristiche dei rischi che possono essere quotati direttamente con riferimento alla guida tariffaria e quelle dei rischi che richiedono un esame caso per caso;
- decidere le estensioni dei limiti territoriali entro i quali possono situarsi i rischi che danno luogo ad una cessione in coriassicurazione;
- fissare le regole da seguire in caso di sinistro per i sinistri valutati ad un importo inferiore a 200 000 FF;
- fissare i requisiti di applicazione degli accordi di retrocessione in comune e degli accordi di accettazione in comune decisi dal comitato d'amministrazione.

12. La commissione di regolamento dei sinistri è costituita da quattro membri; un presidente (rappresentante degli aderenti assicuratori o partecipanti, membri della commissione tecnica), un rappresentante degli aderenti assicuratori e uno degli aderenti partecipanti non membri della commissione tecnica e un rappresentante della società che ha sottoscritto il contratto interessato del sinistro.

La composizione della commissione di regolamento è rinnovata ogni volta che viene esaminata una nuova pratica di sinistro.

Altre disposizioni previste dagli accordi

13. Ogni aderente (assicuratore o partecipante) è responsabile della riassicurazione dei rischi ceduti al pool per la sua quota parte calcolata in funzione

della sua capacità impegnata rispetto alla capacità globale del pool (attualmente 126 milioni di FF per sinistro e per contratto/anno). Gli aderenti possono aumentare o diminuire ogni anno la loro capacità impegnata. Gli aderenti assicuratori conservano per proprio conto una propria quota di rischi (10 % degli impegni ceduti nel limite di 200 000 FF per contratto/anno), che non può essere riassicurata. L'importo uniforme di tale quota di rischi è fissato dall'assemblea generale.

Né gli aderenti assicuratori né gli aderenti partecipanti possono retrocedere individualmente la loro quota parte dei rischi coriassicurati.

14. La riassicurazione fuori dal pool non è vietata. Tuttavia, gli aderenti assicuratori si impegnano a proporre in coriassicurazione tutti i rischi che rientrano nel campo d'applicazione della convenzione la cui copertura è loro chiesta a titolo specifico o in appendice a un contratto esistente. In caso di disaccordo con le condizioni fissate dalla commissione tecnica, sono liberi di accordare la copertura a condizioni diverse riassicurandosi altrove.

15. Qualora il pool assuma, per uno stesso rischio, un impegno superiore alla sua capacità finanziaria globale, possono essere conclusi accordi di retrocessione per conto comune con riassicuratori francesi o stranieri.

16. Il regolamento interno definisce le caratteristiche generali dei rischi coriassicurabili, i questionari tipo da utilizzare per l'analisi dei rischi, le misure di prevenzione dei rischi da prendere in considerazione, la guida tariffaria e relative modalità di applicazione, nonché le modalità di regolamento dei sinistri.

17. L'aderente assicuratore può egli stesso analizzare il rischio e quotarlo in base alla guida tariffaria, se il fatturato dell'assicurato non supera 1 miliardo di FF e se i massimali di garanzia richiesti (per sinistro e per contratto/anno) non superano 10 miliardi di FF, dei quali 2 milioni per la garanzia spese di disinquinamento.

Per le garanzie superiori, per le garanzie «spese di disinquinamento» eccedenti il 20 % della garanzia RC o per rischi relativi ad attività concernenti i rifiuti od impianti disciplinati dalla direttiva «Seveso» (indipendentemente dal massimale), la valutazione è effettuata caso per caso dalla commissione tecnica.

18. Le modalità di regolamento dei sinistri prevedono che ogni pratica di sinistro sia istruita dall'aderente assicuratore cui è delegata la gestione della polizza. Sarà l'aderente a scegliere i periti e a liquidare i sinistri. Tuttavia i sinistri concernenti danni superiori a 200 000 FF sono istruiti dalla commissione di regolamento che deciderà in merito al risarcimento.
19. La guida tariffaria e le valutazioni caso per caso sono stabilite in premi ceduti in coriassicurazione, corrispondenti ai premi puri calcolati in funzione della potenziale sinistrosità dei rischi, maggiorati delle spese di gestione della coriassicurazione. I premi ceduti in coriassicurazione non comprendono in nessun caso i costi di gestione dell'aderente assicuratore né le provvigioni agli intermediari.

Il prodotto di assicurazione Assurpol

20. Il prodotto d'assicurazione Assurpol è un contratto specifico per la copertura dei rischi di responsabilità civile per danni all'ambiente di natura accidentale e non accidentale (graduale), aleatori, aventi origine dagli impianti industriali e commerciali classificati in base alla legge 76-663 del 19 luglio 1976 ⁽¹⁾.

I massimali di garanzia possono raggiungere 126 milioni di FF per sinistro e per contratto/anno (importo dei danni per tutte le richieste di risarcimento portate a conoscenza dell'assicuratore nel corso di uno stesso anno assicurativo e per uno stesso danno all'ambiente). In detti massimali sono comprese, generalmente entro i limiti di un sottomassimale del 20 %, una garanzia spese di disinquinamento e una garanzia perdite di esercizio.

Il contratto è concluso per un anno ed è rinnovabile di anno in anno.

Il mercato delle assicurazioni

21. In Francia e nella maggior parte degli altri Stati membri, i rischi di danni all'ambiente d'origine accidentale sono coperti da polizze diversificate, inquadrate nel ramo d'assicurazione RC generale.

La copertura dei rischi d'origine non accidentale (inquinamento graduale) è praticata scarsamente a livello mondiale.

Attualmente il mercato geografico è il territorio francese e il mercato del prodotto è costituito dalle polizze Assurpol e da tutte le polizze che, in Francia, coprono i rischi di danni all'ambiente, anche se la

copertura è limitata ai rischi di natura accidentale e se sono contemporaneamente coperti altri rischi.

Il GIE Assurpol valuta a 6,3 miliardi di FF i premi emessi nel 1988 in Francia per contratti comprendenti fra l'altro una garanzia RC per danni all'ambiente (ramo RC dei professionisti), di cui soltanto il 3 % circa è destinato alla copertura della RC danni all'ambiente.

La quota degli aderenti assicuratori in tale ammontare di premi è stata nel 1988 del 70 % circa.

L'offerta è costituita dalle 127 imprese d'assicurazioni che esercitano in Francia attività del ramo RC generale. Nel 1987 i premi lordi emessi in questo ramo sono ammontati a 7,6 miliardi di FF ⁽²⁾, pari al 6 % circa dell'assicurazione, escluso il ramo vita. La Francia rappresenta il 21 % circa del totale delle assicurazioni della Comunità, escluso il ramo vita e si classifica al secondo posto ⁽³⁾.

La domanda è costituita dalle imprese industriali che hanno in esercizio impianti capaci di provocare sinistri tali da produrre danni all'ambiente.

Nell'attuale contesto di aggravamento dei problemi ecologici nel mondo in generale e nella Comunità in particolare, è da prevedersi un'espansione della domanda.

Il mercato della riassicurazione

22. Il mercato della riassicurazione ha dimensioni mondiali, con un fatturato che varia intorno ai 50 miliardi di \$ USA ⁽⁴⁾.

La domanda è costituita dalle imprese d'assicurazioni che trovano nei riassicuratori il sostegno finanziario e tecnico di cui necessitano per la copertura dei rischi di difficile identificazione ed i cui sinistri hanno un costo di risarcimento elevato e difficile da determinare a priori.

L'offerta è diversificata. Operano sul mercato alcune centinaia di imprese. Si tratta di riassicuratori di professione o di assicuratori diretti che operano per mezzo delle loro società specializzate. La concorrenza sul mercato è intensa.

⁽¹⁾ Si tratta di installazioni terrestri fisse particolarmente pericolose per la salute, la conservazione della natura e dell'ambiente e che pertanto devono soddisfare talune norme di sicurezza.

⁽²⁾ Relazione del ministro di Stato per l'economia, le finanze ed il bilancio al presidente della Repubblica sulle imprese d'assicurazioni e di capitalizzazione per l'esercizio 1987.

⁽³⁾ Eurostaf Dafsa, *Les compagnies d'assurances en Europe*, vol. I, coll. «Analyses de secteurs», 4° trimestre 1988, pag. 18.

⁽⁴⁾ Eurostaf Dafsa, *Les compagnies d'assurances en Europe*, vol. I, coll. «Analyses de secteurs», 4° trimestre 1988, pag. 96.

La posizione d'Assurpol sui mercati

23. Sebbene gli aderenti assicuratori rappresentino globalmente più del 70 % dell'incasso dei premi del ramo RC generale, il numero di contratti Assurpol sottoscritti nel 1989 non ha superato i duecento per un incasso di premi di 6,5 milioni di FF (0,1 % dei premi incassati nel ramo RC generale). I premi incassati da Garpol non avevano a loro volta superato i 4,4 milioni di FF.

Nondimeno, il GIE Assurpol è potenzialmente idoneo ad accettare in coriassicurazione più del 70 % delle coperture che potrebbero essere rilasciate in Francia per i rischi d'inquinamento, se si tiene conto che nel loro complesso gli aderenti assicuratori coprono, per altri rischi e con polizze RC dell'imprenditore e RC enti pubblici, il 70-80 % degli utenti potenziali e che i rischi di danni all'ambiente coperti dai contratti esistenti possono esserne separati e formare oggetto d'una polizza Assurpol.

24. Attualmente il GIE Assurpol occupa sul mercato della riassicurazione solo una posizione molto modesta tenuto conto della dimensione internazionale del mercato.

Intenzione della Commissione

La Commissione si propone di emettere una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, nei confronti degli accordi il cui contenuto essenziale è sopra descritto.

Prima di procedere in tal senso, essa invita i terzi interessati a comunicarle eventuali osservazioni al riguardo, entro il termine di un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole, con il riferimento IV/33.100 — Assurpol, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
Direzione «Intese, abusi di posizione dominante e altre distorsioni di concorrenza 1»
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore del capitale umano e della mobilità (1991-1994)

(91/C 188/07)

COM(91) 234 def. — SYN 270

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, ai sensi dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE, il 24 giugno 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,considerando che, con decisione 90/221/Euratom, CEE ⁽²⁾, il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per le azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990—1994), definendo in particolare le azioni da svolgere per la valorizzazione delle risorse intellettuali (capitale umano e mobilità);

considerando che la presente decisione va presa tenendo conto delle motivazioni esposte nel preambolo della decisione precitata;

considerando che l'articolo 130 K del trattato prevede che l'attuazione del programma quadro sia fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che il Centro comune di ricerca contribuisce da parte sua, mediante il suo programma, alla realizzazione di tali azioni;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo ritenuto necessario per la totalità del programma

quadro comprende un importo di 57 milioni di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione, da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascuna delle azioni;

considerando che è auspicabile, nell'ambito del presente programma, di procedere alla valutazione dell'impatto economico e sociale come pure degli eventuali rischi tecnologici;

considerando che la formazione dei giovani ricercatori europei costituisce una delle priorità del terzo programma quadro, come pure la mobilità del personale di ricerca e la creazione di reti di cooperazione scientifica e tecnica;

considerando che qualsiasi azione tendente alla valorizzazione delle risorse intellettuali della Comunità deve avvantaggiare principalmente gli scienziati e i ricercatori stessi;

considerando che questo programma deve avere anche l'obiettivo di creare un'Europa dei ricercatori mediante l'internazionalizzazione della loro formazione avanzata che deve svolgersi, cioè, al di fuori dei loro Stati d'origine;

considerando che un'applicazione appropriata del principio della sussidiarietà in questo campo conduce a estendere la formazione acquisita dai giovani ricercatori nel loro paese di origine, permettendo loro di sviluppare, per il mezzo delle borse offerte dalla Comunità, un'attività di ricerca presso un laboratorio o una squadra di ricerca di grande qualità situati in un altro Stato membro;

considerando che, per accrescere e migliorare l'offerta di opportunità di accoglimento, si dimostra utile prevedere inoltre delle reti di squadre di ricerca o di laboratori di grande qualità associati, nonché delle possibilità di accesso alle grandi installazioni;

considerando che il CCR, con i suoi laboratori e le sue installazioni, può inserirsi efficacemente nel numero degli attori in grado di giocare un ruolo importante nella formazione dei giovani ricercatori;

⁽¹⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 45.⁽²⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

considerando che si rivela opportuno adottare dei sistemi decentralizzati di selezione dei candidati, associando strettamente i laboratori o le squadre di ricerca di grande qualità all'attuazione di questo programma;

considerando che la costituzione di una infrastruttura di reti è di fondamentale importanza per la realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico, in quanto consolida e completa gli effetti strutturanti dei programmi tematici;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per il periodo che inizia il ... (data di adozione da parte del Consiglio) e termina il 31 dicembre 1994, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo del capitale umano e della mobilità definito nell'allegato I.

Articolo 2

1. L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 488,07 milioni di ecu, ivi incluse le spese di personale e di amministrazione, di un importo di 15 milioni di ecu.
2. Una ripartizione indicativa degli importi figura all'allegato II.
3. Qualora fosse presa dal Consiglio una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione sarebbe oggetto di un adeguamento per tener conto della decisione presa.

Articolo 3

1. Le modalità di attuazione del programma sono definite nell'allegato III.
2. Il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità è fissato in conformità dell'allegato IV della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Articolo 4

1. Nel corso del secondo anno, la Commissione procede ad un riesame del programma e trasmette una relazione sui risultati di tale riesame al Consiglio ed al Parlamento europeo, presentando, se necessario, una proposta di modifica.
2. Al termine del programma, la Commissione procede, attraverso un gruppo di esperti indipendenti, ad una valutazione dei risultati. La relazione di questo gruppo accompagnata dalle osservazioni della Commissione viene presentata al Consiglio e al Parlamento europeo.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Articolo 5

1. La Commissione provvede all'esecuzione del programma.
2. I contratti stipulati dalla Commissione fissano i diritti e gli obblighi di ognuna delle parti, ivi comprese le modalità di diffusione, di protezione e di valorizzazione dei risultati della ricerca, in conformità delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 130 K, secondo capoverso del trattato.
3. Un programma di lavoro è redatto in conformità agli obiettivi indicati all'allegato I ed eventualmente viene aggiornato. Esso definisce nei particolari gli scopi e il tipo dei progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica gli inviti alla presentazione di proposte di progetti in base al programma di lavoro.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
3. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di tale parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
4. Se il Consiglio non ha deliberato entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata

sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

1. La procedura prevista all'articolo 6 si applica:
 - alla redazione e all'aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
 - al contenuto degli inviti alla presentazione di proposte;
 - alla valutazione dei progetti previsti nell'allegato III e dell'importo stimato del contributo comunitario a tali progetti, quando l'importo è superiore a 0,3 milioni di ecu;
 - alle deroghe alle norme generali, fissate nell'allegato III;
 - alla partecipazione a qualsiasi azione di organismi e imprese di paesi terzi, di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2;
 - a qualsiasi adeguamento della ripartizione dell'importo che figura, a titolo indicativo, nell'allegato II;
 - alle misure intese alla valutazione del programma;
 - alle modalità di divulgazione, protezione ed utilizzazione dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito del programma.

2. Quando, in applicazione del paragrafo 1, terzo trattino, l'importo stimato del contributo comunitario è inferiore o uguale a 0,3 milioni di ecu, la Commissione informa il comitato dei progetti e del risultato della loro valutazione.

La Commissione informa ugualmente il comitato sull'attuazione delle misure di accompagnamento e delle azioni concertate di cui all'allegato III.

Articolo 8

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi internazionali con paesi membri della COST, in particolare i paesi membri dell'EFTA e con i paesi dell'Europa centrale e orientale per associarli all'insieme o ad una parte del programma.

2. Gli organismi e le imprese stabiliti nei paesi terzi europei possono, sulla base del criterio del mutuo vantaggio, partecipare a un'azione intrapresa nel quadro del presente programma.

Nessun organismo contraente stabilito al di fuori della Comunità e partecipante a un'azione intrapresa nel quadro del programma può beneficiare del finanziamento accordato dalla Comunità al programma. L'organismo in questione partecipa alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO I

OBIETTIVI E CONTENUTI SCIENTIFICI E TECNICI

Gli orientamenti del terzo programma quadro, gli obiettivi scientifici e tecnici ricercati e le motivazioni a cui si ispira fanno parte integrante del presente programma specifico.

Il paragrafo 6 dell'allegato II del sopracitato programma quadro è parte integrante del presente programma specifico.

I. OBIETTIVI

L'obiettivo centrale del programma è di contribuire ad accrescere quantitativamente le risorse umane disponibili in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico di cui gli Stati membri necessiteranno nei prossimi anni, favorendo in questo modo la creazione di una comunità scientifica e tecnica europea.

Quest'azione dovrà apportare un valore aggiunto comunitario a beneficio di tutti gli Stati membri.

Per contribuire al potenziamento delle risorse umane nei paesi dell'Europa centrale e orientale questi paesi possono collaborare a questo programma. I costi conseguenti alla partecipazione al programma dei ricercatori di tali paesi saranno coperti dai fondi destinati alle azioni di cooperazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale.

L'azione si articolerà in modo trasversale, secondo una gestione a partire dalla base, intorno a due assi principali: la formazione e la mobilità del personale, da un lato, e la costituzione di reti, dall'altro.

Per il conseguimento di questi obiettivi si terrà conto delle esperienze acquisite nell'ambito dei programmi SCIENCE, SPES e «Accesso ai grandi impianti scientifici» attualmente in corso. Le attività svolte nell'ambito di tali programmi verranno riorientate e sviluppate nello spirito del presente programma, tenendo conto del suo obiettivo centrale.

Tali attività verranno pertanto opportunamente adeguate in modo da renderne più incisivo il ruolo in materia di formazione e specializzazione dei giovani ricercatori europei provenienti da laboratori universitari e da istituti di ricerca pubblici e privati.

Il presente programma specifico si svolgerà attraverso le seguenti attività:

- sviluppo di un sistema comunitario di borse per la ricerca,
- costituzione e sviluppo di reti di cooperazione scientifica e tecnica,
- miglioramento delle possibilità di accesso dei ricercatori alle grandi installazioni scientifiche e tecniche,
- creazione di un sistema comunitario di «conferenze europee» per il settore R & S.

Lo scopo di queste varie attività sarà quello di aumentare la mobilità dei ricercatori comunitari, in particolare dei giovani ricercatori di livello postdottorale. Verranno considerati di livello postdottorale tutti i ricercatori che abbiano almeno sei anni di formazione superiore e siano in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo equivalente oppure, in mancanza di questo, che abbiano un'esperienza di due o tre anni di ricerca posteriori a un secondo ciclo di studi superiori.

Le azioni comunitarie svolte nell'ambito di questo programma potranno pure essere accessibili a giovani ricercatori di livello dottorale nelle discipline scientifiche di recente sviluppo in cui vi sarebbe penuria di ricercatori di livello postdottorale.

Potranno altresì beneficiare del programma i ricercatori affermati che abbiano bisogno di una formazione specifica in un campo diverso dal proprio per conseguire la riqualificazione professionale imposta dalla rapida evoluzione in campo scientifico e tecnologico, o al fine di utilizzare le loro competenze scientifiche in nuovi campi ove sia necessaria la loro partecipazione.

La costituzione dell'infrastruttura di reti prevista da questa azione è di fondamentale importanza per la realizzazione degli obiettivi di ricerca e di sviluppo tecnologico, in quanto consolida e completa gli effetti strutturanti dei programmi tematici.

L'insieme di tali reti dovrà estendersi a tutte le regioni dei paesi della Comunità, tenendo conto in particolare delle esigenze specifiche delle regioni periferiche e delle regioni attualmente svantaggiate. In tal modo si favorirà la creazione in tali regioni di un potenziale scientifico e tecnico altamente qualificato. A tale scopo verrà incentivata la costituzione in dette regioni di nuove équipes di ricerca intorno a giovani ricercatori che abbiano completato la propria formazione all'estero.

Le attività dell'azione «capitale umano» devono completare le azioni di formazione sviluppate in seno ai programmi specifici o nell'ambito di altre iniziative comunitarie in materia di formazione quali COMETT, EUROTECNET, ecc. e non sostituirsi ad esse.

La maggior parte dei fondi disponibili sarà destinata allo sviluppo delle risorse umane. In tale spirito i principali beneficiari degli aiuti comunitari saranno i ricercatori stessi. Saranno assegnati aiuti specifici volti a permettere la realizzazione di progetti di ricerca/sviluppo da parte dei ricercatori beneficiari degli aiuti comunitari nell'ambito dei centri di accoglimento, delle reti di formazione o di cooperazione scientifica e tecnica o presso grandi installazioni.

II. ATTIVITÀ COMUNITARIE E LORO FINANZIAMENTO

1. Sviluppo di un sistema comunitario di borse per la ricerca

Le squadre, i laboratori o gli organismi di ricerca e sviluppo di qualità riconosciuta per la formazione o la specializzazione dei ricercatori potranno accogliere giovani ricercatori, separatamente o congiuntamente (nel caso di una rete), in conformità delle procedure descritte all'allegato III.

A tale scopo la Comunità accorderà aiuti finanziari a squadre o laboratori di ricerca e sviluppo singoli, o a reti di formazione che raggruppino squadre o laboratori di ricerca e di sviluppo di vari paesi della Comunità, per la concessione di borse per la ricerca ai ricercatori che partecipano alle loro attività di ricerca e sviluppo e acquisiscono in questo modo una formazione o una specializzazione.

Borse per la ricerca, intitolate a uomini o a donne che hanno fornito un contributo importante alla cultura europea, saranno assegnate, in generale, per un periodo di due anni a ricercatori di livello dottorale o postdottorale.

Al fine di assicurare una distribuzione geografica equilibrata delle risorse umane, in alcuni casi le borse di due anni potranno essere prolungate di un ulteriore anno per permettere ai ricercatori provenienti dalle regioni più svantaggiate di ritornare al paese d'origine e di sviluppare le conoscenze acquisite.

Per i ricercatori affermati le borse avranno una durata di alcuni mesi (meno di un anno).

La formazione dei ricercatori avverrà tramite la loro partecipazione a progetti di ricerca concreti svolti dalle squadre o dai laboratori ospitanti.

Per contribuire ad evitare la «fuga di cervelli» dalle regioni svantaggiate della Comunità e moltiplicare l'efficacia dell'azione di formazione, potrà essere parimenti assegnato un contributo finanziario comunitario a un ricercatore affermato (universitario o non) onde permettergli di sviluppare progetti di ricerca e sviluppo in un centro posto in una delle regioni sopracitate per garantire la formazione in loco di vari giovani ricercatori.

Tale ricercatore affermato («visiting professor» incaricato della ricerca) proverrà da un paese comunitario diverso da quello della regione ospitante.

Scopo di questo programma comunitario di borse per la ricerca è permettere al ricercatore beneficiario di vivere nel paese di accoglienza e di coprire le spese di mobilità. Potranno essere rimborsate le eventuali spese straordinarie sostenute dal ricercatore per pubblicare i risultati delle proprie ricerche. La borsa comprenderà inoltre un contributo per coprire le spese di ricerca del laboratorio di accoglienza e per le spese determinate dalla gestione della borsa stessa. Nel caso specifico in cui il beneficiario della borsa sia un ricercatore di un'azienda industriale distaccato presso un laboratorio pubblico di ricerca di un altro Stato membro, l'importo della borsa si limiterà a coprire i costi marginali dovuti al suo distacco e a contribuire alle spese di ricerca del laboratorio di accoglienza.

2. Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di reti di cooperazione scientifica e tecnica

Le reti di cooperazione scientifica e tecnica comprenderanno in generale un minimo di cinque laboratori o squadre di ricerca di almeno tre paesi membri che lavorino congiuntamente a uno o più progetti di ricerca e sviluppo.

Le reti raggrupperanno i laboratori e le squadre di ricerca degli Stati membri, sia pubblici che privati, in modo da consentire che i migliori esercitino un effetto trainante a vantaggio di tutti gli altri. Esse promuoveranno in particolare l'interdisciplinarietà, l'utilizzazione associata di varie tecniche e le applicazioni d'un campo ad un altro.

Qualora il carattere innovativo o la complessità di un'area scientifica lo richiedano, si promuoverà la costituzione di nuove reti che raggruppino squadre o laboratori di ricerca aventi capacità complementari.

Al fine di contribuire al consolidamento e allo sviluppo delle reti di cooperazione scientifica e tecnica, i finanziamenti comunitari copriranno le spese per l'assunzione di ricercatori esterni alla rete la cui partecipazione sia necessaria per portare a termine un progetto di ricerca, i costi marginali dovuti alla cooperazione internazionale (viaggi, soggiorni, riunioni comuni), la partecipazione alle spese di ricerca (prodotti sperimentali, materiale non inventariabile, uso, se necessario, di grandi installazioni) e le spese di gestione.

Nel caso specifico in cui un ricercatore formatosi nell'ambito della presente azione crei una squadra di ricerca in una regione svantaggiata della Comunità, l'aiuto comunitario potrà coprire il finanziamento delle attrezzature di tale squadra qualora essa entri a far parte di una rete di cooperazione scientifica e tecnica che beneficia dei contributi comunitari.

Il presente programma specifico proseguirà e svilupperà le iniziative in corso nell'ambito dei programmi SCIENCE e SPES inserendole in un'azione più ampia e dando loro un nuovo orientamento in modo da tener conto dell'obiettivo principale del presente programma. Il campo d'azione della prosecuzione di SPES sarà allargato in modo tale da includere le scienze umane e sociali.

3. Sviluppo dell'accesso ai grandi impianti scientifici e tecnici

L'obiettivo di questa attività è di favorire l'accesso dei ricercatori comunitari alle grandi installazioni scientifiche e tecniche di primo piano esistenti nella Comunità. In particolare questa attività sarà volta ad accrescere le possibilità di formazione offerte ai ricercatori europei permettendo loro di familiarizzarsi con l'uso di tali installazioni nell'esecuzione di progetti di ricerca.

Per «grande installazione» si intende un'installazione che richieda un investimento iniziale rilevante o un insieme di installazioni più piccole aventi capacità complementari.

Il contributo finanziario comunitario concesso alle installazioni sarà destinato a coprire le spese legate all'accesso dei nuovi ricercatori alle installazioni stesse (viaggi, soggiorni, spese di utilizzazione).

Gli aiuti non potranno essere erogati per l'acquisto di attrezzature inventariabili o la realizzazione di infrastrutture.

4. Conferenze europee

Questa attività mira a consentire la partecipazione di giovani ricercatori a conferenze di alto livello e di particolare interesse. Si tratta di riunioni scientifiche su temi scientifici o tecnici al livello più avanzato durante le quali specialisti del settore presentano e discutono i loro lavori e le loro idee.

La partecipazione a tali riunioni permette ai giovani ricercatori più brillanti di informarsi e di fare proprie le conoscenze più recenti relative a un determinato campo.

Il contributo finanziario della Comunità coprirà le spese di partecipazione dei giovani ricercatori a dette conferenze (iscrizione, viaggio, soggiorno), con un'attenzione particolare per quelli provenienti dalle regioni più svantaggiate.

III. SETTORI SCIENTIFICI E TECNICI

Per il suo particolare carattere orizzontale, il presente programma coprirà tutti i settori scientifici e tecnici. In questo modo esso potrà interessarsi in particolare ai progetti di carattere strategico e ai progetti orientati connessi ai settori di ricerca previsti per le prime cinque azioni elencate all'articolo 1 del terzo programma quadro e definiti nel relativo allegato II.

Le azioni di formazione realizzate nell'ambito del presente programma non dovranno tuttavia essere direttamente determinate dagli obiettivi degli altri programmi specifici. Ciò significa che nell'ambito del presente programma si possono realizzare azioni nei settori coperti dagli altri programmi specifici, ma che tali azioni debbono essere complementari alla formazione mirata prevista dai programmi specifici stessi, in modo da evitare ripetizioni.

Per quanto riguarda la ricerca di base nel campo delle scienze esatte e naturali, matematica inclusa, data la natura aperta del programma i temi da considerare non saranno definiti «a priori».

Per quanto riguarda le scienze sociali ed umane, l'azione si occuperà essenzialmente della formazione nell'ambito di progetti suscettibili di migliorare e di rinforzare la competitività europea e di mettere in atto

uno sviluppo economico durevole, in particolare nel campo delle scienze economiche e della gestione, ivi inclusa l'economia ambientale, così come delle interconnessioni tra scienza, tecnologia e società. Verranno altresì presi in considerazione i problemi relativi al modo in cui il pubblico recepisce e accetta la scienza e la tecnologia.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE CON INDICAZIONE, OVE NECESSARIO, DELLA PERCENTUALE DESTINATA ALLE SPESE RELATIVE AI RICERCATORI STESSI

	Ripartizione del totale delle spese	Spese relative ai ricercatori
1. Formazione	58	90
2. Reti	30	
2.1. Sviluppo delle reti	24	75
2.2. Squadre di recente costituzione	6	—
3. Accesso alle grandi installazioni	10	
4. Conferenze europee	2	

NB: Le spese di personale ammontano a 9,5 milioni di ecu e le spese di amministrazione a 5,5 milioni di ecu.

Un importo aggiuntivo di 25 milioni di ecu sarà destinato alle attività del CCR nel settore del capitale umano e della mobilità, ivi incluso un importo di 0,25 milioni di ecu, rappresentante il contributo del CCR all'azione centralizzata di diffusione dei risultati, a titolo del presente programma specifico.

Un importo di 4,93 milioni di ecu, non inclusi nei 488,07 milioni di ecu del programma, sarà riservato come contributo del programma specifico «capitale umano e mobilità» all'azione centralizzata di diffusione e valorizzazione dei risultati.

ALLEGATO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione mette in atto il programma sulla base del contenuto descritto nell'allegato I.
2. Le modalità di realizzazione del programma, di cui all'articolo 3, includono delle azioni di formazione e delle misure di accompagnamento.

I. SVILUPPO DI UN SISTEMA COMUNITARIO DI BORSE PER LA RICERCA

I partecipanti alle azioni sono di due tipi:

- i) beneficiari individuali di borse di formazione,
- ii) laboratori o squadre di ricerca riceventi i beneficiari delle borse.

I beneficiari individuali delle borse, definiti in i) devono essere delle persone fisiche stabilite nella Comunità. I laboratori o le squadre di ricerca definite in ii) devono collocarsi nel contesto delle entità aventi una personalità giuridica stabilita nella Comunità (*), quali centri di ricerca, istituti universitari, fondazioni scientifiche aventi un'attività di ricerca propria o società industriali.

(* Ai fini del presente programma, il Centro europeo di ricerche nucleari (CERN), la cui sede è a Ginevra e di cui la maggior parte delle installazioni sono sul territorio della Comunità, ha la possibilità di partecipare ai contratti.

I partecipanti alle azioni di formazione sono scelti sulla base di una procedura annuale volta ad appaiare degli organismi ospitanti con dei ricercatori che desiderino partecipare all'azione comunitaria.

La procedura comporta due inviti a presentare proposte che sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il primo invito a presentare proposte è formulato in conformità del programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e definisce i campi scientifici ritenuti prioritari, rivolgendosi a tre categorie di organismi ospitanti:

- i) squadre di ricerca o laboratori singoli;
- ii) squadre di ricerca o laboratori come definiti in i), raggruppati per costituire delle reti intraeuropee associate intorno ad un tema scientifico e tecnico od attorno ad un progetto scientifico e tecnico; tali reti raggrupperanno in generale un minimo di cinque squadre o laboratori di ricerca di almeno tre Stati membri della Comunità;
- iii) istituzioni che offrano grandi installazioni di ricerca di carattere unico.

Le proposte presentate dagli organismi ospitanti sono selezionate dalla Commissione, rispettando le disposizioni degli articoli 6 e 7 e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il secondo invito a presentare proposte si rivolge in primo luogo ai giovani ricercatori di livello postdotto-rale per coprire i posti disponibili, a seguito del primo invito summenzionato.

I criteri di selezione includono: il curriculum vitae del candidato, la qualità scientifica o tecnica del progetto proposto in relazione alla politica comunitaria per il settore della ricerca, l'impatto sulla coesione, nonché l'idoneità e la qualità della squadra di ricerca di accoglimento. La selezione è decentralizzata ed effettuata dalle squadre o dai laboratori interessati. La Commissione opera un controllo sui criteri di selezione comunitari, in particolare per quanto concerne la coesione comunitaria.

Le condizioni offerte ai beneficiari delle borse comunitarie di formazione sono uguali per tutti (indennità, spese di mobilità, copertura sociale), quale che sia la categoria dell'organismo ospitante, tenendo conto in particolare del costo della vita nei paesi ospitanti.

II. RETI DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

I partecipanti alle azioni di sviluppo scientifico e tecnico sono reti di laboratori che svolgono attività di ricerca e di sviluppo in comune. Il numero degli Stati membri rappresentati in ciascuna rete dovrebbe essere il più alto possibile. In generale, una rete non deve in alcun caso raggruppare meno di cinque laboratori pubblici o privati appartenenti come minimo a tre Stati membri. Si cerca in particolare di associare laboratori prestigiosi di alto livello con laboratori promettenti situati nelle regioni più svantaggiate della Comunità. Ciò permette ai ricercatori che operano in modo isolato in settori avanzati di unire i propri sforzi.

La selezione delle proposte avviene sulla base di un invito a presentare proposte per il quale non verrà fissato alcun tipo di scadenza ed è effettuata dalla Commissione, rispettando le disposizioni degli articoli 6 e 7.

III. ACCESSO ALLE GRANDI INSTALLAZIONI

I partecipanti alle azioni volte a favorire l'accesso dei ricercatori alle grandi attrezzature esistenti nella Comunità sono gli organismi che dispongono di tali attrezzature o di una serie di attrezzature minori aventi complessivamente la capacità di una grande installazione.

I beneficiari del contributo comunitario sono di due tipi:

- ricercatori che desiderano accedere alle installazioni, per i quali verranno coperte le spese di viaggio, di soggiorno e di utilizzazione delle attrezzature;
- gli organismi che dispongono di tali attrezzature.

La procedura per la selezione degli organismi beneficiari consiste di due successivi inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il primo invito a presentare proposte si rivolge ai centri che dispongono di grandi attrezzature scientifiche e tecniche. Le proposte pervenute sono accompagnate da dichiarazioni d'interesse da parte di potenziali utenti.

La selezione delle proposte è effettuata dalla Commissione, rispettando le disposizioni degli articoli 6 e 7.

Il secondo invito a presentare proposte viene pubblicato unitamente all'elenco degli organismi preselezionati in conformità della procedura di cui sopra, allo scopo di ottenere proposte abbinare attrezzature-utenti.

La selezione finale è effettuata dalla Commissione, rispettando le disposizioni degli articoli 6 e 7.

L'entità del contributo comunitario è subordinata alla qualità e al carattere unico dell'installazione, all'interesse dimostrato dai potenziali utenti, al rapporto costi/benefici del contributo comunitario, all'importanza che l'installazione riveste per la Comunità in relazione al potenziale scientifico e tecnico complessivo della Comunità.

IV. CONFERENZE EUROPEE (Vedi allegato I)

I partecipanti all'azione volta allo sviluppo di conferenze europee sono organismi, associazioni scientifiche o società erudite che organizzano serie di incontri ad alto livello per discutere le più recenti attività nei campi scientifici e tecnologici di punta. Si provvede anche alla formazione specifica di giovani ricercatori di talento per permettere loro di familiarizzarsi con le più recenti acquisizioni in un dato campo.

La procedura prevede un invito a presentare proposte in cui vengono definite le aree scientifiche prioritarie selezionate per il programma di lavoro, di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

La Commissione procede alla selezione delle proposte, rispettando le disposizioni degli articoli 6 e 7.

V. DIFFUSIONE DEI RISULTATI

5. La diffusione dei risultati delle azioni di formazione è effettuata in seno al programma specifico, nonché attraverso l'azione centralizzata di diffusione e di sfruttamento, in conformità con la decisione prevista dall'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 90/221/Euratom, CEE.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 (*) — Costituzione

(91/C 188/08)

- | | |
|---|--|
| 1. Denominazione del gruppo: Euravocat Group EWIV. | 4. Numero di registro del gruppo: 71 HRA 26695 |
| 2. Data d'immatricolazione del gruppo: 15. 5. 1991. | 5. Pubblicazione(i): |
| 3. Luogo d'immatricolazione del gruppo: Hessen | Titolo completo della pubblicazione: Bundesanzeiger. |
| Stato membro: D. | Nome e indirizzo dell'editore: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 80 06, D-5000 Köln 1. |
| Località: D-6000 Francoforte sul Meno. | Data di pubblicazione: 11. 6. 1991. |
- (*) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. IV/M.076 — Lyonnaise des eaux Dumez SA/Hans Brochier GmbH & Co. KG)**

(91/C 188/09)

L'11 luglio 1991 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

(*) GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13 (rettificato).

Che cosa è la Taric?

- La nomenclatura combinata (NC), che costituisce la base della Taric, è il risultato di una fusione dei regolamenti annuali che modificano la tariffa doganale comune (TDC) [regolamento (CEE) n 950/68] con la nomenclatura sulle merci per le statistiche del commercio esterno della Comunità e le statistiche del commercio fra gli Stati membri (Nimexe) [regolamento (CEE) n 1445/72]
- La Taric comprende inoltre ulteriori suddivisioni, dovute in gran parte agli elementi seguenti
 - contingenti e sospensioni tariffarie,
 - preferenze,
 - diritti antidumping e di compensazione
 - elementi mobili,
 - importi compensativi monetari e adesioni,
 - prezzi di riferimento per il vino,
 - provvedimenti di sorveglianza, restrizioni e limiti quantitativi
- La Taric è così destinata a costituire la base degli elementi seguenti
 - tutti i provvedimenti della Comunità in materia di importazioni,
 - tariffe di lavoro e archivi tariffari degli Stati membri
- L'integrazione e codificazione dei provvedimenti succitati costituisce infatti l'unica maniera per assicurare una presentazione e applicazione uniforme del diritto comunitario. Ciò permetterà inoltre la raccolta di statistiche su base comunitaria in ordine ai provvedimenti interessati, eliminando così molti degli attuali obblighi di riferimento statistico separato
- La Taric è stata creata per svolgere le citate funzioni di integrazione e codificazione. Le variazioni della legislazione comunitaria vengono registrate quotidianamente in una base dati aggiornata in maniera continua. La Taric è pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Gli emendamenti vengono immediatamente notificati agli Stati membri che possono quindi modificare di conseguenza le proprie tariffe di lavoro e i propri archivi. La Taric, come le tariffe di lavoro nazionali, non ha lo statuto di strumento giuridico ma i relativi codici devono essere utilizzati per le dichiarazioni doganali e le informazioni statistiche [vedi articolo 5 del regolamento (CEE) n 2658/87]

TAGLIANDO DI ORDINAZIONE

da rispedire a:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Luxembourg
Tel. 49 92 81

Prego inviarmi la Taric (4 volumi)

Numero di catalogo CQ-67-91-000-IT-C

ISBN 927 772 0050

Prezzo globale dei 4 volumi 160,00 ECU

Prezzo indicativo

248 000 Lit (IVA e spese di spedizione escluse)

Da pagare al ricevimento della fattura

Cognome

Nome

N

Via

Codice postale

Città

Tel

Data



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-298^F Luxembourg

(firma)